



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 199

del 7.11.2011

OGGETTO

TAR Puglia-Bari. Ricorso ad istanza della "Grieco Bus" c/Comune di Molfetta + 3 per annullamento esclusione dalla gara affidamento servizio di trasporto alunni. Resistenza in giudizio. Conferimento incarico legale.

L'anno duemilaundici, il giorno **sette** del mese di **novembre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Assente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 16.09.2011, con prot. n. 53171, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell'Avv. Giovanni Vittorio Nardelli – dinanzi al TAR Puglia-Bari dalla Grieco Bus di Grieco Cosma Damiano c/ il Comune di Molfetta, il Direttore dell'Area di Gestione del Patrimonio del Comune di Molfetta, il Presidente della Commissione di Gara, il Responsabile del Procedimento;
- la detta azione è intesa ad ottenere l'annullamento del provvedimento prot. n. 38985 del 04.07.2011 con il quale il Comune di Molfetta - Settore Socio-Educativo, in relazione alla procedura di gara per l'affidamento del Servizio Trasporto Alunni scuola dell'infanzia e primaria indetta con bando pubblico, comunicava all'odierno ricorrente la sua esclusione dalla detta gara, giusto provvedimento della Commissione del 01 luglio 2011.
- Con ulteriore atto notificato all'Ente in data 05.10.2011 con prot. n. 56525, la Greco Bus – con medesimo patrocinio – ha proposto dinanzi al TAR ricorso per motivi aggiunti contro i precedenti convenuti oltre alla Schiavone Viaggi di Schiavone Salvatore, per l'annullamento del provvedimento prot. n. 52592 del 19.09.2011 con il quale il Settore Socio-Educativo, in relazione alla prefata gara ha confermato la sua esclusione, giusto provvedimento della Commissione del 08 agosto 2011.

Ritenuto di resistere nei giudizi instaurati dalla Grieco Bus, per la convalida della legittimità dell'azione dell'Ente da parte del giudice adito, affidando la difesa processuale all'Avv. Carlo Tangari, da Bari;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di conferire l'incarico - con ogni più ampia facoltà al riguardo - all'Avv. Carlo Tangari, con studio in Bari, alla Via Piccinni n. 150, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nei giudizi instaurati dinanzi al TAR Puglia-Bari dalla Grieco Bus di Grieco Cosma Damiano c/ il Comune di Molfetta + 3, meglio descritti in premessa.
- 2) Di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente nei contenziosi di cui trattasi e la procura ad litem al professionista incaricato, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL..
- 3) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 4) Di demandare, altresì, al Responsabile dell'U.A. Affari Legali la predisposizione del provvedimento di liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
- 8) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.